

# **BGer 1F\_15/2010 vom 4. Oktober 2010**

Bundesgericht, 2010-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1F\\_15\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_15_2010)

FR: TF 1F\_15/2010 du 4 octobre 2010

IT: TF 1F\_15/2010 del 4 ottobre 2010

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Nel loro allegato, gli istanti ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni riguardanti le caratteristiche del manufatto litigioso e la pretesa impossibilità di autorizzarne la costruzione. Ritenendo errata la sentenza del 27 luglio 2010, chiedono in sostanza al Tribunale federale di rivenire sulla stessa.

### **E. 1.2**

La criticata sentenza di questa Corte può di principio essere rivista solo qualora sia dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF). La revisione può in particolare essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione ( art. 121 lett. a LTF ); se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte ( art. 121 lett. b LTF ); se esso non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF). In materia di diritto pubblico, la revisione può inoltre essere chiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza ( art. 123 cpv. 2 lett. a LTF ).

### **E. 1.3**

Gli istanti non sostanziano un motivo di revisione ai sensi di queste disposizioni, ma rimettono in discussione il merito della causa, ribadendo essenzialmente le argomentazioni sollevate con il ricorso in materia di diritto pubblico. Sostengono che il muro oggetto della controversia sarebbe deturpante e presenterebbe un'altezza fino a 2,40 m. Contestano in particolare l'accertamento della Corte cantonale - ripreso dal Tribunale federale nella sentenza del 27 luglio 2010, rilevando contestualmente che al riguardo non era dimostrato arbitrio - secondo cui le cavità tra i blocchi di cemento sui quali è appoggiato il basamento del muro sono alte al massimo una decina di centimetri. Adducono che tali cavità misurerebbero da 40 a 83 cm. Ribadiscono inoltre che il pendio non sarebbe ripido, sicché non si giustificerebbe di concedere un supplemento di altezza. Con queste argomentazioni gli istanti non invocano gli estremi di un motivo di revisione, ma ripresentano contestazioni concernenti gli accertamenti delle caratteristiche del manufatto e l'autorizzazione edilizia che sarebbe stata rilasciata a torto alle controparti. Si tratta di critiche riguardanti il merito della causa, che sono state oggetto del giudizio del 27 luglio 2010 e su cui, come visto, il Tribunale federale non può di principio rivenire.

### **E. 2**

Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli istanti ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.